



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 112/2011 - Decisione del 04/04/2001 - Deposito del 07/04/2011
Massima 1:	Titolo Miniere, cave e torbiere - Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche - Ricorso della Provincia di Bolzano - Denunciata violazione della legge delega per mancato confronto con la Provincia ricorrente nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome – Non estensibilità del thema decidendum quale fissato dal ricorso introduttivo per decorrenza del termine decadenziale di sessanta giorni dalla pubblicazione della disposizione normativa impugnata -Inammissibilità della questione. Testo E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano con memoria difensiva presentata in prossimità dell'udienza pubblica, in relazione agli artt. 3 e 76 Cost., sull'assunto dell'adozione da parte del Governo del decreto legislativo senza preliminare intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nonostante in tal senso si sia espresso l'art. 27, comma 28 della legge delega n. 99 del 2009. Infatti il thema decidendum fissato nel ricorso introduttivo non può estendersi una volta decorso il termine decadenziale di sessanta giorni dalla pubblicazione della disposizione normativa impugnata.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio decreto legislativo 11/02/2010 n. 22 art. 1 co. 3 decreto legislativo 11/02/2010 n. 22 art. 1 co. 4 decreto legislativo 11/02/2010 n. 22 art. 1 co. 5 decreto legislativo 11/02/2010 n. 22 art. 1 co. 6 decreto legislativo 11/02/2010 n. 22 art. 1 co. 7 Parametri costituzionali



	Costituzione art. 3 Costituzione art. 76 Altri parametri e norme interposte legge 23/07/2009 n. 99 art. 27 co. 28
Massima 2:	Titolo Miniere, cave e torbiere - Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche – Ricorso della Provincia di Bolzano – Classificazione delle risorse geotermiche, secondo il tasso di entaplia, in risorse di interesse nazionale, risorse di interesse locale e piccole utilizzazioni locali – Violazione della competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di miniere, acque minerali e termali, cave e torbiere – Qualificazione della disciplina denunciata quale principio fondamentale di riforma economico-sociale - Non fondatezza delle questioni. Testo Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 che, in base al tasso di entaplia, cioè di potenza energetica ,classifica le risorse geotermiche qualificando quelle ad alta entaplia in risorse di interesse nazionale, quelle a media e bassa entaplia in risorse di interesse locale (regionale o provinciale), e definisce come piccole utilizzazioni locali quelle che soddisfano un interesse puramente locale – sollevate in riferimento agli articoli 8, n. 14, 105 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, nonché in relazione al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Poiché le risorse geotermiche sono, contemporaneamente, un bene economico-produttivo in quanto producono energia e un bene ambientale perchè costituiscono una fonte di energia rinnovabile, le disposizioni del decreto legislativo n. 22/2010 inerenti la gestione ed utilizzazione di tali risorse, disciplinandone la ricerca, coltivazione ed il loro inserimento nel piano energetico nazionale, si innestano nel quadro di una vera rivoluzione energetica di tal che esse hanno valore di riforma economico-sociale la cui osservanza si impone anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome titolari di competenze primarie in tema di "minierte". Inoltre, dette disposizioni, il cui fine è ottenere energia rinnovabile e senza inquinamento, derivano dall'esercizio da parte dello Stato delle competenze esclusive in materia ambientale, e si impongono, anche sotto questo profilo, all'osservanza da parte delle Province autonome, che sono sprovviste di competenze legislative primarie in materia di tutela ambientale.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio decreto legislativo 11/02/2010 n. 22 art. 1 co. 3 decreto legislativo 11/02/2010 n. 22 art. 1 co. 4 decreto legislativo 11/02/2010 n. 22 art. 1 co. 5 Parametri costituzionali



	statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 nn. 14, 105 e 107 Altri parametri e norme interposte decreto del Presidente della Repubblica 31/07/1978 n. 1017 decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1977 n. 235 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266
Massima 3:	Titolo Miniere, cave e torbiere - Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche – Si definiscono patrimonio indisponibile dello Stato le risorse geotermiche di interesse nazionale, mentre quelle di interesse locale si definiscono patrimonio indisponibile regionale – Omessa previsione che la disposizione relativa all'appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alla Provincia autonoma di Bolzano – Illegittimità costituzionale in parte qua - Estensione della pronuncia alla Provincia autonoma di Trento. Testo E' costituzionalmente illegittimo l' art. 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 nella parte in cui non prevede che la disposizione relativa all'appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano. In considerazione che la Provincia autonoma di Bolzano ha competenza legislativa primaria in materia di miniere e quindi di risorse geotermiche, e che le disposizioni dello statuto speciale concernono soltanto l'aspetto patrimoniale di tali risorse e non quello ambientale ne deriva che la Provincia di Bolzano mantiene i suoi diritti sotto l'aspetto economico, ad essa spettano, infatti, i canoni relativi ai permessi di ricerca ed alle concessioni delle risorse geotermiche, mentre è tenuta ad osservare le norme statali costituenti riforme economico-sociali per quegli aspetti che riguardano la gestione e la migliore utilizzazione delle suindicate risorse. La conclusione appena enunciata deve estendersi anche alla Provincia autonoma di Trento, in base alla giurisprudenza della Corte, secondo cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma statale, a seguito del ricorso di una Provincia autonoma, qualora sia basata sulla violazione del sistema statuario della Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche all'altra.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio decreto legislativo 11/02/2010 n. 22 art. 1 co. 6 Parametri costituzionali statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 14 statuto regione Trentino Alto Adige art. 68 Altri parametri e norme interposte decreto del Presidente della Repubblica 20/01/1973 n. 115 art. 4



Massima 4:	Titolo Miniere, cave e torbiere - Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche - - Individuazione delle autorità competenti per le funzioni amministrative - Ricorso della Provincia di Bolzano - Denunciata violazione delle competenze amministrative provinciali in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere - Esclusione - Non fondatezza della questione. Testo Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 che individua nelle Regioni o enti da esse delegati le autorità competenti per le funzioni amministrative riguardanti le risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale, mentre assegna ad organi statali la competenza nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana – sollevate in relazione agli artt. 8, n. 14, 16, 105 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, al d.P.R. n. 235 del 1977, al d.P.R. n. 1017 del 1978, nonché in relazione al decreto legislativo n. 266 del 1992 . La disposizione impugnata viene denunciata in quanto nel ripartire le funzioni amministrative in materia di risorse geotermiche, lederebbe le funzioni amministrative in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere, in effetti la suddetta disposizione non è lesiva delle attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano in quanto, in base al principio di sussidiarietà, le funzioni amministrative in tema di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche sono attribuite alle Regioni, e dunque anche alla Provincia ricorrente, mentre sono attribuite ad organi statali le funzioni amministrative riguardanti le risorse rinvenute nel mare aperto e nella piattaforma continentale italiana, trattandosi di ambiti di territorio rientranti pacificamente nella competenza dello Stato.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio decreto legislativo 11/02/2010 n. 22 art. 1 co. 7 Parametri costituzionali statuto regione Trentino Alto Adige 31/08/1972 n. 670 art. 8 nn. 14, 105 e 107 Altri parametri e norme interposte decreto del Presidente della Repubblica 31/07/1978 n. 1017 decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1977 n. 235 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 decreto del Presidente della Repubblica 20/01/1973 n. 115

Redattore: Antonella De Luca

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074 - fax 091.7074827 - e.mail @ull.regione.sicilia.it